SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 140° — Numero 172

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 24 luglio 1999** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

99A5598

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 21 luglio 1999, n. **236.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 maggio 1999, n. 148, recante differimento dei termini per l'applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, in materia di interventi di sostegno pubblico alle imprese, nonché per la regolarizzazione contributiva in agricoltura.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 24 maggio 1999, n. 148, recante differimento dei termini per l'applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, in materia di interventi di sostegno pubblico alle imprese, nonché per la regolarizzazione contributiva in agricoltura, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

La presente legge munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 luglio 1999

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BERSANI, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

DE CASTRO, *Ministro per le politiche agricole*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 24 MAGGIO 1999, N. 148.

All'articolo 1:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

«*1.* Al comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, le parole: "non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "non oltre un anno dal termine di decorrenza dell'esercizio da parte delle regioni e degli enti locali delle funzioni loro conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, individuato ai sensi del comma 1 dell'articolo 7 del medesimo decreto legislativo n. 112 del 1998"»;

il comma 2 è sostituito dal seguente:

«*2.* Al comma 1, primo periodo, dell'articolo 76 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le parole: "in 20 rate semestrali consecutive di pari importo, di cui la prima da versare entro il 31 maggio 1999 secondo modalità fissate dagli enti stessi" sono sostituite dalle seguenti: "in venti rate consecutive di pari importo, di cui la prima da versare entro il 31 ottobre 1999, la seconda da versare entro il 15 dicembre 1999 e le successive da versare con cadenza semestrale a decorrere dal 31 maggio 2000, secondo modalità fissate dagli enti stessi"»;

dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

«2-*bis.* Per le industrie alimentari con un numero massimo di dipendenti pari a cinque, le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, si applicano a decorrere dal 1° aprile 2000.

2-*ter.* Per le industrie alimentari con un numero massimo di dipendenti pari a cinque, i termini di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, sono differiti al 31 marzo 2000».

Al titolo del decreto-legge sono aggiunte, in fine, le parole: «e in materia di igiene dei prodotti alimentari».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 6069):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (D'ALEMA) e del Ministro dell'industria (BERSANI) il 25 maggio 1999.

Assegnato alla commissione X (Attività produttive), in sede referente il 26 maggio 1999 con pareri delle commissioni I, V, XI, XIII e della commissione parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla X commissione il 1°, 2, 17 e 23 giugno 1999.

Relazione scritta annunciata il 24 giugno 1999 (atto n. 6069/A - relatore on. SAONARA).

Esaminato in aula il 28 giugno 1999 e approvato il 29 giugno 1999.

Senato della Repubblica (atto n. 4128):

Assegnato alla 10ª commissione (Industria), in sede referente, il 1° luglio 1999 con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 9ª, 11ª, 12ª e della commissione parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 6 luglio 1999.

Esaminato dalla 10ª commissione l'8 e il 14 luglio 1999.

Esaminato in aula e approvato il 14 luglio 1999.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 24 maggio 1999, n. 148, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 120 del 25 maggio 1999.

A norma dell'art. 15, comm 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 18.

99G0310

DECRETI PRESIDENZIALI

DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1° luglio 1999.

Linee guida per la definizione dei contratti individuali della dirigenza.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti in particolare gli articoli 19 e 24 concernenti rispettivamente il conferimento di incarichi dirigenziali ed il trattamento economico;

Visto l'art. 23 del citato decreto legislativo ed il relativo regolamento attuativo;

Visti i contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dirigente dei comparti Ministeri e aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, rispettivamente del 9 gennaio e del 10 novembre 1997;

Ritenuta la necessità di fornire indirizzi per la definizione dei contratti individuali di lavoro del personale con qualifica dirigenziale di prima e seconda fascia;

Su proposta del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

L'ALLEGATA DIRETTIVA:

LINEE GUIDA PER LA DEFINIZIONE
DEI CONTRATTI INDIVIDUALI DELLA DIRIGENZA

Con l'entrata in vigore delle disposizioni dell'art. 19 del decreto legislativo n. 29/1993, e successive modifiche ed integrazioni, dal 31 dicembre 1998 si applica, per effetto della previsione contenuta nell'art. 45, comma 8, del decreto legislativo n. 80/1998, una nuova disciplina di conferimento degli incarichi dirigenziali.

Nella fase di prima applicazione, allo scopo di assicurare il rispetto della previsione contenuta nel citato art. 19, comma 2, terzo e quarto periodo («Sono definiti contrattualmente, per ciascun incarico, l'oggetto, gli obiettivi da conseguire, la durata dell'incarico, salvi i casi di revoca di cui all'art. 21, nonché il corrispondente trattamento economico. Quest'ultimo è regolato ai sensi dell'art. 24 ed ha carattere onnicomprensivo») le amministrazioni sono state invitate ad adottare provvedimenti di conferimento di nuovi incarichi dirigenziali accompagnati dalla stipula di un contratto individuale di natura temporanea, con una clausola di «successivo adeguamento» una volta completato il quadro normativo (regolamento sul ruolo unico) e attivati i fondi per il trattamento accessorio. Sul piano retributivo si è suggerito in particolare di calibrare i trattamenti economici da riconoscere transitoriamente sulla posizione retributiva delle analoghe figure dirigenziali già operanti presso le singole amministrazioni.

Durante tale fase, per l'assegnazione di nuovi incarichi di titolarità di uffici o funzioni di livello dirigenziale non generale, l'esistenza di un contratto collettivo d'area ha reso possibile il rinvio ai contenuti di una fonte negoziale pienamente operante, mentre, per gli incarichi di titolarità di uffici o funzioni di livello dirigenziale generale, all'assenza di un contratto collettivo di riferimento si è sopperito con il confronto con voci retributive compiutamente delineate dalla previgente normativa.

Infatti, comportamenti gestionali ispirati al criterio di provvisorietà ed all'esigenza di non pregiudicare il futuro assetto non potevano che muoversi lungo direttrici certe e ponderate.

Con la definizione del regolamento sul ruolo unico dirigenziale la nuova disciplina è in gran parte delineata.

Appare quindi necessario proseguire nel concreto processo attuativo della riforma della dirigenza creando i presupposti per l'attribuzione di tutti gli incarichi dirigenziali, procedendo alla stipula dei relativi contratti individuali.

Per quanto concerne le figure dirigenziali di seconda fascia, secondo la terminologia dell'art. 23 del decreto legislativo n. 29 e del regolamento sul ruolo unico, l'attribuzione dell'incarico va correlata a una tipologia di contratti individuali che, in attesa del rinnovo in corso del contratto collettivo per il quadriennio normativo 1998-2001 ed economico 1998-99, può limitarsi a far rinvio ai contenuti dei vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro per il personale dirigente dei Ministeri e delle aziende ed amministrazioni ad ordinamento autonomo.

Diversamente va considerata la situazione dei dirigenti di prima fascia, nonché di quelli di seconda fascia incaricati della titolarità di uffici o funzioni di livello dirigenziale generale — che, ai fini del presente atto, vanno considerati destinatari di tutte le previsioni relative ai dirigenti di prima fascia — per i quali i vigenti contratti collettivi dei dirigenti già contrattualizzati possono essere direttamente utilizzati ai soli fini della definizione del trattamento economico fondamentale, ai sensi dell'art. 24, comma 2, del decreto legislativo n. 29.

Si rende quindi necessario stabilire talune misure idonee ad orientare le amministrazioni in questa delicata fase transitoria di decollo delle nuove disposizioni assicurando una coordinata ed omogenea applicazione delle stesse.

Ciò in attesa che il nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area dirigenziale, da stipulare tenendo conto delle profonde innovazioni apportate all'assetto della dirigenza, fornisca ulteriori indicazioni per lo sviluppo e la stabilizzazione dell'impianto contrattuale e che vengano costituiti i fondi per il trattamento accessorio.

Le linee guida di seguito illustrate intendono precisare le procedure di stipula del contratto in correlazione con il provvedimento formale di conferimento dell'incarico dirigenziale (paragrafo 1); attengono ai profili di stato giuridico (paragrafo 2); indicano il percorso di costruzione del trattamento economico fondamentale, ex citato art. 24, comma 2 (paragrafo 3); individuano i criteri per l'attribuzione del trattamento accessorio, sulla base delle disponibilità finanziarie in atto e nelle more della costituzione dei fondi, d'amministrazione e perequativo, di cui allo stesso art. 24 (paragrafo 4); considerano, poi, le implicazioni di natura previdenziale degli emolumenti che comporranno la nuova struttura retributiva (paragrafo 5). Ulteriori indicazioni applicative sono, inoltre, mirate a disciplinare la posizione dei dirigenti titolari di uffici o funzioni di livello generale cessati dal servizio a decorrere dall'entrata in vigore della nuova disciplina di conferimento degli incarichi dirigenziali e prima dell'entrata in vigore del regolamento sul ruolo unico o per i quali comunque non si è reso o non si renda concretamente possibile procedere alla stipula di un contratto individuale (paragrafo 6).

1. *Conferimento dell'incarico e stipula del contratto.*

L'art. 19, comma 3, del decreto legislativo n. 29/1993, dispone che al conferimento dell'incarico ai dirigenti di seconda fascia provvede il dirigente dell'ufficio di livello dirigenziale generale presso il quale i dirigenti medesimi risultano assegnati ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera *c)*, del citato decreto. Il relativo contratto individuale, come già accennato, dovrà in questa fase far rinvio ai contenuti del contratto collettivo nazionale di lavoro vigente per quanto concerne i profili di stato giuridico e di trattamento economico ed indicare specificamente la durata dell'incarico nonché, anche per *relationem* alle direttive degli organi di vertice, l'oggetto e gli obiettivi da conseguire.

Ai fini del conferimento degli incarichi dirigenziali di titolarità di uffici o funzioni di livello dirigenziale generale si applicano invece le disposizioni contenute nei commi 3 e 4 del citato art. 19. L'adozione dei relativi provvedimenti formali si correla all'acquisizione dell'assenso del dirigente destinatario attraverso la stipula di un contratto individuale accessivo al provvedimento con il quale si conferisce l'incarico.

Il contratto individuale dovrà indicare per ciascun incarico, a norma dell'art. 19, comma 2, del decreto legislativo n. 29/1993, oltre alla durata, l'oggetto e gli obiettivi da conseguire (anche per *relationem* alle direttive degli organi di vertice) ed il relativo trattamento economico, sulla base dei criteri e delle modalità illustrate con il presente atto.

Analogamente occorrerà procedere per gli incarichi dirigenziali, sia di prima che di seconda fascia, da conferire ai sensi del comma 6 dello stesso art. 19.

È da ritenere opportuna la scelta di fissare un termine finale dell'incarico in coincidenza con la fine di un anno finanziario, per evidenti ragioni di razionalità nell'assegnazione delle risorse e degli obiettivi; in tale eventualità, la durata degli incarichi dovrebbe decorrere dal momento dell'attribuzione — e dunque ad anno iniziato — ma cessare al 31 dicembre dell'ultimo anno concordato.

2. *Stato giuridico.*

Per i dirigenti di seconda fascia, già contrattualizzati, continua ad applicarsi, come segnalato, il contratto collettivo nazionale di lavoro in vigore.

Per i dirigenti di prima fascia, in attesa che il prossimo contratto collettivo nazionale di lavoro per l'area dirigenziale fornisca la cornice di riferimento normativo, comunque modificabile o derogabile dai contratti individuali, utili indicazioni possono essere tratte dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro per il personale dirigente. In essi risultano disciplinati infatti istituti giuridici suscettibili di essere inseriti, con opportuni adeguamenti, nei contratti individuali.

Per quanto riguarda in particolare l'orario di lavoro, in coerenza con analoghe previsioni dei predetti accordi, l'unificazione della categoria dei dirigenti (art. 15) e la definizione in sede contrattuale (art. 19, comma 2), per ogni incarico dirigenziale, dell'oggetto, degli obiettivi, della durata dell'incarico stesso, comporta di necessità il superamento delle norme vigenti al 31 dicembre 1998 e l'applicazione del principio di autodeterminazione del tempo di lavoro, in relazione alle esigenze connesse all'espletamento dell'incarico assegnato in funzione degli obiettivi e dei programmi da realizzare. Risultano, inoltre, applicabili la disciplina contrattuale delle ferie e festività, delle assenze per malattia, dell'astensione per maternità, degli infortuni sul lavoro e delle malattie dovute a causa di servizio.

Ai fini della definizione delle clausole dei contratti individuali, occorrerà ovviamente tener conto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 29/1993, nel testo conseguente alle modificazioni apportate dal decreto legislativo n. 80 del 1998, dal decreto legislativo n. 387/1998, ed in particolare di quelle attinenti alle relazioni con gli organi di indirizzo politico-amministrativo (art. 14), alle funzioni (art. 16), agli incarichi di funzione (art. 19), alla verifica dei risultati (art. 20), alla responsabilità dirigenziale (art. 21), al ruolo unico (art. 23 e correlato regolamento).

Solo in via residuale e transitoria per gli istituti regolati sulla base dei contratti collettivi nazionali di lavoro potranno trovare applicazione anche talune disposizioni della pregressa normativa, ovvero del decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972, nelle parti ancora vigenti.

3. *Trattamento economico fondamentale.*

Il comma 2 dell'art. 24 del decreto legislativo n. 29/1993, e successive modifiche ed integrazioni, dispone che il trattamento economico fondamentale dei dirigenti titolari di uffici di livello dirigenziale generale viene stabilito «assumendo come parametri di base i valori economici massimi contemplati dai contratti collettivi per le aree dirigenziali».

Tale criterio corrisponde all'esigenza di articolare la struttura retributiva della dirigenza di vertice, ivi inclusa quella destinataria degli incarichi di cui all'art. 19, comma 10, dello stesso decreto n. 29, aggiungendo ad un trattamento base non inferiore alla retribuzione complessiva dei dirigenti sotto ordinati gli importi di nuovi istituti retributivi accessori collegati «al livello di responsabilità attribuito con l'incarico di funzione ed ai risultati conseguiti nell'attività amministrativa e di gestione».

Ai fini dell'applicazione della riportata prescrizione va precisato innanzitutto che il processo di costruzione della nuova struttura retributiva potrà svilupparsi compatibilmente con le disponibilità finanziarie utilizzabili per l'iniziativa, comprese quelle specificamente destinate alla revisione dell'assetto retributivo dell'alta dirigenza.

Dalla ricognizione delle risorse, costituite dal complesso delle somme attualmente erogate in favore dei destinatari con gli appositi stanziamenti previsti dalle leggi finanziarie per i miglioramenti retributivi, ivi compresa la quota parte della somma di lire 50 miliardi (legge n. 550/1995) destinata al predetto personale, deriva comunque un quadro finanziario sufficiente ad avviare la disciplina in attesa del completamento delle procedure di costituzione dei fondi indicati dalle stesse disposizioni, alla cui istituzione provvederà il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Ai fini della determinazione del trattamento economico fondamentale, nelle more del rinnovo relativo al quadriennio normativo 1998-2001 ed economico 1998-1999, si dovrà assumere come riferimento i contratti collettivi nazionali di lavoro del 9 gennaio e del 10 novembre 1997 rispettivamente per il personale dirigente del comparto Ministeri e del comparto aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo.

L'individuazione dei «valori economici massimi» del contratto citato va operata, tenuto conto degli illustrati vincoli finanziari, facendo riferimento alle sole voci retributive fisse o comunque stabili, escludendo quindi dalla valutazione gli importi per la retribuzione di risultato e per il premio per la qualità della prestazione individuale, pur trattandosi di emolumenti che incidono significativamente nel contesto della retribuzione complessiva dei dirigenti.

Più precisamente saranno considerati gli importi corrispondenti ai seguenti istituti, a decorrere dal 31 dicembre 1998, con i conseguenti conguagli:

1) lo stipendio tabellare annuo lordo di L. 36.000.000 per 12 mensilità;

2) l'indennità integrativa speciale nella misura fruita dall'ex primo dirigente dopo due anni;

3) l'importo massimo della retribuzione di posizione prevista dall'art. 38 del contratto collettivo nazionale di lavoro dei Ministeri e dall'art. 43 del contratto collettivo nazionale di lavoro delle aziende e amministrazioni autonome. In tale componente resta assorbita l'indennità di cui alla legge n. 334/1997;

4) la retribuzione individuale di anzianità (r.i.a.) da istituire per il personale già in servizio, in coerenza con quanto stabilito dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Tale voce retributiva, parte integrante del trattamento economico fondamentale, è costituita dal valore degli aumenti biennali in godimento (classi e scatti), con l'aggiunta della valutazione economica dei ratei di aumento biennali maturati per coloro che ne siano provvisti. La r.i.a. va istituita a far data dal 31 dicembre 1998, decorrenza iniziale del nuovo trattamento economico fondamentale (l'art. 45, comma 8, del decreto n. 80/1998, e successive modificazioni, stabilisce che dalla predetta data si applica la nuova disciplina di conferimento degli incarichi dirigenziali, con le relative implicazioni sul trattamento economico) e contestualmente cessano di essere corrisposti gli automatismi stipendiali (classi e scatti). La r.i.a. dei dirigenti con incarico di segretario generale di Ministeri, di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali o con incarico equivalente va maggiorata di un importo pari al 30 per cento del trattamento di cui al presente paragrafo, tenuto conto del maggior trattamento già in godimento o spettante in base alla previgente normativa o comunque della posizione sovraordinata di tali figure dirigenziali rispetto ad altri dirigenti incaricati della titolarità di uffici o funzioni di livello dirigenziale generale. L'importo della r.i.a. maturata dal singolo dirigente con incarico di livello generale viene utilizzata all'atto della cessazione del servizio del medesimo secondo le modalità indicate al successivo paragrafo 4;

5) la 13ª mensilità determinata con riferimento agli istituti retributivi di cui ai punti precedenti.

Circa la concreta determinazione del trattamento in questione le amministrazioni si atterranno al prospetto allegato che stabilisce in modo uniforme per tutti i dirigenti di livello generale il nuovo trattamento spettante, con l'unica variabile costituita dalla retribuzione individuale di anzianità.

4. *Trattamento economico accessorio.*

In conformità della previsione normativa di cui all'art. 24 del decreto legislativo n. 29/1993, che correla la parte accessoria della retribuzione al livello di responsabilità attribuito con l'incarico di funzione e con i risultati conseguiti nell'attività amministrativa e di gestione, il trattamento economico in esame dovrà articolarsi in due voci retributive, di posizione e di risultato, analogamente a quanto già previsto dalla normativa contrattuale per il personale dirigente di livello non generale.

Ai fini della determinazione delle suddette componenti retributive le amministrazioni, in attesa della costituzione dei fondi di amministrazione e perequativo di cui ai commi 8 e 9 dell'art. 24 più volte menzionato, il cui processo formativo è stato già avviato, potranno avvalersi delle risorse relative ai vigenti istituti economici accessori (assegno temporale, compensi per lavoro straordinario e indennità corrisposte dalle singole amministrazioni in base a specifiche disposizioni, con esclusione del trattamento provvisorio istituito dalla legge n. 334/1997, v. paragrafo 2, punto 1), che allo scopo saranno fatte affluire in un apposito fondo provvisorio alla cui istituzione provvederà il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Si utilizzerà, altresì, l'importo della r.i.a. maturata dai singoli dirigenti di prima fascia all'atto della cessazione dal servizio, in coerenza con i criteri indicati dall'art. 41, commi 3 e 4, del contratto collettivo nazionale di lavoro dei Ministeri, e 49, comma 3, del contratto collettivo nazionale di lavoro delle aziende e amministrazioni autonome. Si potranno altresì utilizzare ulteriori risorse aggiuntive derivanti da maggiori entrate o dal processo attuativo dell'art. 43 della legge n. 449/1997, o da economie di gestione, subordinatamente all'accertamento delle effettive disponibilità, in coerenza con analoghe previsioni contenute nei citati contratti collettivi nazionali di lavoro parte economica (art. 3, comma 2).

Tali risorse complessive saranno destinate alla retribuzione di posizione e di risultato negli importi da stabilire in relazione a ciascun incarico di direzione o comunque di analogo livello.

La retribuzione di posizione va collegata all'effettivo livello di responsabilità attribuito con l'incarico di funzione. I relativi importi andranno determinati in modo da tener conto della diversità dell'impegno richiesto, degli obiettivi assegnati, del grado di rilevanza e della collocazione istituzionale dell'ufficio o della funzione assegnata nell'ambito dell'amministrazione.

La retribuzione di risultato, da non intendere quale componente dovuta e quindi automatica del trattamento economico, andrà invece correlata all'effettivo grado di raggiungimento degli obiettivi fissati, anche sotto il profilo qualitativo, accertato con sistemi di valutazione compiuti e oggettivi per ogni singolo dirigente. In questa prima fase, appare ragionevole destinare alle predette voci retributive, rispettivamente, una percentuale indicativa dell'80 e del 20 per cento per ciascun destinatario, fatte salve le eventuali diverse determinazioni che le amministrazioni ritenessero di adottare in presenza di peculiari posizioni funzionali.

La decorrenza di tali istituti retributivi, la cui determinazione è legata interamente alla volontà delle parti, diversamente da quanto indicato per il trattamento economico fondamentale non può che essere determinata in sede di stipula dei contratti individuali, ove verrà disposto anche in merito alla cessazione della corresponsione della generalità dei trattamenti accessori previgenti, nonché dei compensi correlati agli incarichi conferiti dall'amministrazione o su designazione della stessa, nei termini previsti dall'art. 24 del decreto n. 29. Tali ultimi emolumenti, una volta acquisiti, contribuiranno ad alimentare le risorse da finalizzare al trattamento accessorio detratto il 10 per cento dei relativi importi che dovrà confluire nel fondo costituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri da ridistribuire secondo criteri diretti ad armonizzare la quantità di risorse disponibili. I contratti individuali, ai fini della determinazione della retribuzione, dovranno remunerare in modo differenziato l'impegno e le connesse responsabilità dei dirigenti cui vengono affidati incarichi aggiuntivi, nonché di quelli chiamati ad assolvere eventualmente, in qualità di reggenti o in posizioni analoghe, incombenze correlate ad uffici o funzioni sovraordinati a quelli di titolarità.

5. *Disciplina previdenziale.*

Il trattamento economico fondamentale e la retribuzione di posizione, determinati sulla base dei criteri indicati nei paragrafi 3 e 4 sono pensionabili ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera *a),* del decreto legislativo 30 settembre 1992, n. 503, tenuto altresì conto, per quanto concerne la retribuzione di posizione, dell'analoga previsione di cui all'art. 1, comma 1, della legge 2 ottobre 1997, n. 334, e sono soggetti alla contribuzione per il trattamento di previdenza.

6. *Disciplina transitoria e disposizioni particolari.*

Per quanto concerne il personale dirigente di prima fascia in servizio alla data del 31 dicembre 1998, data di decorrenza della nuova normativa di affidamento degli incarichi dirigenziali, e che sia cessato o che cessi dal servizio anteriormente alla data di entrata in vigore del regolamento sul ruolo unico o per il quale non si renda oggettivamente possibile, prima della cessazione, la stipula del contratto individuale, va riconosciuto comunque a decorrere dalla data del 31 dicembre 1998, il diritto alla corresponsione del trattamento economico fondamentale secondo le indicazioni del paragrafo 3, con i relativi effetti sul trattamento di quiescenza e previdenza.

Da tale termine, corrispondentemente all'operatività delle disposizioni sugli incarichi dirigenziali ex art. 19 menzionato, oltre a risultare istituito il ruolo unico di cui all'art. 23 dello stesso decreto n. 29 — il regolamento ne indica infatti le modalità di costituzione e tenuta — è stato disposto l'avvio del nuovo regime retributivo, come si evince anche dall'art. 24, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, che ha individuato nell'anno 1998 l'ultimo periodo di applicazione del previgente sistema di adeguamento automatico della retribuzione di prima fascia, ai sensi della legge n. 216/1992.

Le presenti linee guida si applicano anche ai fini del conferimento degli incarichi dirigenziali presso gli uffici di diretta collaborazione dei Ministri nonché presso gli enti e gli organismi che si avvalgono, ai sensi del vigente ordinamento e in forza di specifici istituti giuridici

(p. es. il collocamento fuori ruolo), di dirigenti del ruolo unico («incarichi specifici previsti dall'ordinamento» ex art. 19, comma 10, decreto legislativo n. 29/1993).

Sulla base del nuovo assetto normativo, alla definizione dei prescritti contratti individuali provvederanno gli uffici e gli organismi che utilizzano i predetti dirigenti, tenendo conto delle peculiarità che contraddistinguono i relativi rapporti.

Per quanto concerne, in particolare, gli incarichi conferiti presso gli uffici di diretta collaborazione, fermo restando che ulteriori indicazioni potranno essere fornite dall'emanando regolamento ex art. 14, comma 2, del decreto n. 29, va tenuto presente che la durata dei predetti incarichi, da prevedere comunque entro i limiti di legge, è da porre ovviamente in correlazione con il periodo di effettiva permanenza in carica dell'organo politico.

Sul piano retributivo, infine, si precisa che di tali particolari posizioni dirigenziali occorrerà tener conto all'atto della costituzione dei fondi per il trattamento accessorio.

Roma, 1° luglio 1999

Il Presidente: D'ALEMA

Registrata alla Corte dei conti il 20 luglio 1999
Registro n. 2 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 242

ALLEGATO

TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE

a) Dirigenti incaricati di uffici o funzioni di livello dirigenziale generale (art. 19, commi 3, 4 e 10, decreto legislativo n. 29/1993):

stipendio tabellare annuo lordo (1)	36.000.000
indennità integrativa speciale (1)	13.603.000
retribuzione di posizione (2)	70.000.000
	119.603.000
+ 13ª mensilità	9.967.000
	129.570.000

b) Ciascun dirigente in servizio al 31 dicembre 1998 conserva a titolo di retribuzione individuale di anzianità il valore degli aumenti biennali in godimento alla stessa data (classi e scatti) con l'aggiunta della valutazione economica dei ratei maturati sempre alla predetta data. Per i dirigenti con incarico di segretario generale di Ministeri, di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali o con incarico equivalente, la r.i.a. va maggiorata di un importo pari al 30 per cento del trattamento economico fondamentale come determinato nel presente prospetto.

---

(1) Importi risultanti dal contratto collettivo nazionale di lavoro dei Ministeri 9 gennaio 1997, secondo biennio, art. 2, commi 4 e 5, e dal contratto collettivo nazionale di lavoro delle aziende 10 novembre 1997, art. 2, comma 2.

(2) Tale importo assorbe quello in atto erogato in base al disposto dell'art. 1, comma 1, della legge n. 334/1997.

99A6309

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 31 maggio 1999.

Riconoscimento alla sig.ra Hleunig Margot di titoli universitari e professionali conseguiti in ambito CEE al fine della partecipazione a concorsi per ricercatore universitario e negli enti pubblici di ricerca.

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO AUTONOMIA UNIVERSITARIA
E STUDENTI

Vista la direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, che attua detta direttiva;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Vista la legge 2 marzo 1963, n. 283;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il decreto interministeriale 26 luglio 1967, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 25 agosto 1991, n. 282;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Vista l'istanza di riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero dalla sig.ra Margot Hleunig;

Visti i precedenti riconoscimenti di titoli tedeschi;

Decreta:

Sono riconosciuti, ai fini della partecipazione in Italia ai concorsi per ricercatore universitario e per ricercatore presso enti pubblici di ricerca, ai sensi della direttiva CEE e del decreto legislativo di recepimento della stessa di cui alle premesse, i titoli di Magister Artium in Storia dell'Arte ed Archeologia e di Doctoris Philosophiae Gradum in Storia dell'Arte rilasciati dall'Università statale «Albert Ludwig» di Friburgo alla sig.ra Margot Hleunig nata a Treviri il 12 giugno 1955.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 maggio 1999

p. *Il direttore:* CUOMO

99A6269

DECRETO 31 maggio 1999.

Riconoscimento al sig. Bowler Chris di titoli universitari e professionali conseguiti in ambito CEE al fine della partecipazione a concorsi per ricercatore universitario e negli enti pubblici di ricerca.

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO AUTONOMIA UNIVERSITARIA
E STUDENTI

Vista la direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, che attua detta direttiva;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Vista la legge 2 marzo 1963, n. 283;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il decreto interministeriale 26 luglio 1967 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 25 agosto 1991, n. 282;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Vista l'istanza di riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero dal dott. Chris Bowler;

Visti i precedenti riconoscimenti di titoli britannici e belgi;

Vista la dichiarazione del direttore della stazione zoologica «Anton Dohrn» di Napoli dalla quale risulta che il sig. Chris Bowler ha svolto attività di ricerca in qualità di primo ricercatore dal dicembre 1993;

Decreta:

Sono riconosciuti, ai fini della partecipazione in Italia ai concorsi per ricercatore universitario e per ricercatore presso enti pubblici di ricerca, ai sensi della direttiva CEE e del decreto legislativo di recepimento della stessa di cui alle premesse, i titoli di Bachelor of Sciences in Microbiology and Microbial Technology rilasciato dalla The University of Warwick ed il titolo di dottore rilasciato dalla Rijksuniversiteit di Gent al sig. Chris Bowler nato a Matlok il 23 febbraio 1965.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 maggio 1999

p. *Il direttore:* CUOMO

99A6270

DECRETO 31 maggio 1999.

Riconoscimento al sig. Brunet Christophe di titoli universitari e professionali conseguiti in ambito CEE al fine della partecipazione a concorsi per ricercatore universitario e negli enti pubblici di ricerca.

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO AUTONOMIA UNIVERSITARIA
E STUDENTI

Vista la direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, che attua detta direttiva;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Vista la legge 2 marzo 1963, n. 283;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il decreto interministeriale 26 luglio 1967 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 25 agosto 1991, n. 282;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Vista l'istanza di riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero dal sig. Christophe Brunet;

Visti i precedenti riconoscimenti di titoli francesi;

Decreta:

Sono riconosciuti, ai fini della partecipazione in Italia ai concorsi per ricercatore universitario e per ricercatore presso enti pubblici di ricerca, ai sensi della direttiva CEE e del decreto legislativo di recepimento della stessa di cui alle premesse, i titoli di «Maitrise in Biologia degli organismi» di «Diplome d'Etudes Approfondies d'Oceanologie Biologique» e «Diplome de Docteur in Sciences de la Vie» rilasciati dall'Università di Lille e dall'Università di Paris 6 al sig. Christophe Brunet nato a Dieppe il 20 gennaio 1965.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 maggio 1999

p. *Il direttore:* CUOMO

99A6271

DECRETO 17 giugno 1999.

Riconoscimento al sig. Genotte Jean-Francois di titoli universitari e professionali conseguiti in ambito CEE al fine della partecipazione a concorsi per ricercatore universitario e negli enti pubblici di ricerca.

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO AUTONOMIA UNIVERSITARIA
E STUDENTI

Vista la direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, che attua detta direttiva;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Vista la legge 2 marzo 1963, n. 283;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il decreto interministeriale 26 luglio 1967 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 25 agosto 1991, n. 282;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Vista l'istanza di riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero dal sig. Jean-Francois Genotte;

Visti i precedenti riconoscimenti di titoli belgi e francesi;

Decreta:

Sono riconosciuti, ai fini della partecipazione in Italia ai concorsi per ricercatore universitario e per ricercatore presso enti pubblici di ricerca, ai sensi della direttiva CEE e del decreto legislativo di recepimento della stessa di cui alle premesse, i titoli di «Licence en Histoire de l'art et archéologie» rilasciato dall'Université Libre de Bruxelles, di «Diplome d'etudes approfondies de Préhistoire, Ethnologie et Antrhopologie» e «Doctorat en Anthropologie, Ethnologie et Préhistoire» dell'Université di Paris I al signor Genotte Jean-Francois nato a Etterbeeck il 27 novembre 1970.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 giugno 1999

p. *Il direttore:* CUOMO

99A6272

DECRETO 17 giugno 1999.

Riconoscimento alla sig.ra Bertram Lise Charlotte di titoli universitari e professionali conseguiti in ambito CEE al fine della partecipazione a concorsi per ricercatore universitario e negli enti pubblici di ricerca.

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO AUTONOMIA UNIVERSITARIA
E STUDENTI

Vista la direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, che attua detta direttiva;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Vista la legge 2 marzo 1963, n. 283;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il decreto interministeriale 26 luglio 1967 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 25 agosto 1991, n. 282;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Vista l'istanza di riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero dalla sig.ra Bertram Lise Charlotte;

Visti i precedenti riconoscimenti di titoli danesi;

Decreta:

Sono riconosciuti, ai fini della partecipazione in Italia ai concorsi per ricercatore universitario e per ricercatore presso enti pubblici di ricerca, ai sensi della direttiva CEE e del decreto legislativo di recepimento della stessa di cui alle premesse, i titoli di «Candidatus (A) Hortonomiae» e «Licenciatus (A) Agromiae rilasciati dalla «The Royal Veterinary and Agricoltural University Denmark» alla sig.ra Lise Charlotte Bertram nata a Copenaghen il 15 giugno 1960.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 giugno 1999

p. *Il direttore:* CUOMO

99A6273

DECRETO 17 giugno 1999.

Riconoscimento al sig. Caricasole Andrea di titoli universitari e professionali conseguiti in ambito CEE al fine della partecipazione a concorsi per ricercatore universitario e negli enti pubblici di ricerca.

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO AUTONOMIA UNIVERSITARIA
E STUDENTI

Vista la direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, che attua detta direttiva;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Vista la legge 2 marzo 1963, n. 283;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il decreto interministeriale 26 luglio 1967 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 25 agosto 1991, n. 282;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Vista l'istanza di riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero dal sig. Andrea Caricasole;

Visti i precedenti riconoscimenti di titoli britannici;

Decreta:

Sono riconosciuti, ai fini della partecipazione in Italia ai concorsi per ricercatore universitario e per ricercatore presso enti pubblici di ricerca, ai sensi della direttiva CEE e del decreto legislativo di recepimento della stessa di cui alle premesse, i titoli di «Bachelor of Science in Microbiology» e «Doctor of Philosophy in Biologia Molecolare» conseguiti rispettivamente presso l'University of London e l'University of Oxford al sig. Andrea Caricasole nato a Verona il 18 dicembre 1967.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 giugno 1999

p. *Il direttore:* CUOMO

99A6274

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 21 giugno 1999.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa di assistenza privata e di solidarietà sociale Vittoria» già «Cooperativa sociale di assistenza privata Cuore di Gesù».

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il proprio provvedimento di delega in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il decreto direttoriale in data 10 giugno 1998 con il quale il dott. Ezio Bellora è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa di assistenza privata e di solidarietà sociale Vittoria» già «Cooperativa sociale di assistenza privata Cuore di Gesù» con sede in Chieri (Torino), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto ministeriale in data 24 dicembre 1996;

Vista la nota in data 14 luglio 1998 con il quale il sopra menzionato commissario liquidatore ha rassegnato le dimissioni dall'incarico conferitogli;

Ritenuta, pertanto, la necessità di provvedere alla nomina di un altro commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La dott.ssa Anna Guizzardi residente in Torino con studio in via S. Quintino n. 31, è nominata commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa di assistenza privata di solidarietà sociale Vittoria» già «Cooperativa sociale di assistenza privata Cuore di Gesù» con sede in Chieri (Torino), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto ministeriale in data 24 dicembre 1996, in sostituzione del dott. Ezio Bellora dimissionario.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 21 giugno 1999

p. *Il Ministro:* CARON

99A6253

DECRETO 22 giugno 1999.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI CATANZARO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sulle attività delle società cooperative appresso indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria, perché non esistono attività e passività da definire;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1991, n. 29;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione Ministero del 6 marzo 1996;

Sentito i pareri del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, del 28 aprile 1998 e del 4 marzo 1998;

Decreta

lo scioglimento d'autorità ex art. 2544 del codice civile senza nomina di commissario liquidatore delle società cooperative sottoelencate:

1) società cooperativa agricola «L'ulivo cuore di Calabria» a r.l., con sede in Lamezia Terme, costituita per rogito notaio Bilangione Mario in data 8 maggio 1984, rep. n. 7975, reg. soc. 1087, tribunale di Lamezia Terme, B.U.S.C. n. 2045/205087;

2) società cooperativa mista «Pubblica service» con sede in Botricello, a r. l., costituita per rogito notaio Giulio Capocasale in data 30 maggio 1985, rep. n. 7672, reg. soc. 3937, tribunale di Catanzaro, B.U.S.C. n. 2172/212541;

3) società cooperativa mista «Halley» con sede in Lamezia Terme, a r.l., costituita il 10 gennaio 1986, per rogito notaio Bilangione Mario, rep. n. 12108, reg. soc. 1403, tribunale di Lamezia Terme, B.U.S.C. n. 2241/217315;

4) società cooperativa agricola «Agritourist Olivadi» a r.l., con sede in Olivadi, costituita per rogito notaio Ruscio Antonio, in data 6 aprile 1988, rep. n. 12767, reg. soc. 5061, tribunale di Catanzaro, B.U.S.C. n. 2558/234183;

5) società cooperativà di produzione e lavoro «Pro service» a r.l., con sede in Curinga, costituita per rogito notaio Comerci Sapienza in data 23 marzo 1989. rep. n. 11163, reg. soc. 1984, tribunale di Lamezia Terme, B.U.S.C. n. 2666/241315;

6) società cooperativa di produzione e lavoro «Venagri» a r.l. con sede in Maida, costituita per rogito notaio Galati Fortunato, in data 5 luglio 1986, rep. n. 105505, reg. soc. 1498, tribunale di Lamezia Terme, B.U.S.C. n. 2360/221565;

7) società cooperativa mista «Artigiana di garanzia regionale» a r.l. con sede in Lamezia Terme, costituita per rogito notaio Mario Bilangione rep. n. 8967, reg. soc. 1145, tribunale di Lamezia Terme, B.U.S.C. n. 2090/208350;

8) società cooperativa di produzione e lavoro «C.S.T.» a r.l. con sede in Catanzaro, costituita per rogito notaio Paola Gualtieri, in data 25 maggio 1984, rep. n. 14645, reg. soc. 3588, tribunale di Catanzaro B.U.S.C. n. 2053/205515;

9) società cooperativa di produzione e lavoro «Europa 92» a r.l. con sede in Catanzaro, costituita per rogito notaio Paola Gualtieri in data 29 giugno 1989, rep. n. 47000, reg. soc. 5435, tribunale di Catanzaro, B.U.S.C. n. 2714/243373;

10) società cooperativa mista «C.A.M. Acli Moietta» a r.l. con sede in Lamezia Terme, costituita per rogito notaio Fiore Melacrinis, in data 20 novembre 1990, rep. n. 9426, reg. goc. 2257, tribunale di Lamezia Terme, B.U.S.C. n. 2871/251698;

11) società cooperativa mista «Lira» a r. l. con sede in Catanzaro, costituita per rogito notaio Paola Gualtieri, in data 17 aprile 1986, rep. n. 23395, reg. soc. 4288, tribunale di Catanzaro, B.U.S.C. n. 2304/219528;

12) società cooperativa di produzione e lavoro «Biotecnosystem» a r.l. per rogito notaio Paola Gualtieri, in data 3 dicembre 1991, rep. n. 67966, reg. soc. 6112, tribunale di Catanzaro, B.U.S.C. n. 2956/257463;

13) società cooperativa di consumo «Santa Lucia» a r.l. con sede in Lamezia Terme, costituita per rogito notaio Francesco Notaro, in data 2 aprile 1982, rep. n. 40015, reg. soc. 834, tribunale di Lamezia Terme, B.U.S.C. n. 1833/190455;

14) società cooperativa agricola «Zois» a r. l. con sede in Isca sullo Ionio, costituita per rogito notaio Natale Naso, in data 5 febbraio 1987, rep. n. 15974, reg. soc. 4657, tribunale di Catanzaro, B.U.S.C. n. 2427/226794;

15) società cooperativa mista «Serenitas» a r. l. con sede in Serrastretta, costituita per rogito notaio Gennaro Anania, in data 3 ottobre 1991, rep. n. 45340, reg. soc. 2389, tribunale di Lamezia Terme, B.U.S.C. n. 2933/256526;

16) società cooperativa «Raggio di sole» a r.l. con sede in Lamezia Terme, costituita per rogito del notaio Notaro Francesco, in data 6 marzo 1991, rep. n. 68411, reg. soc. 2304, tribunale di Lamezia Terme, B.U.S.C. n. 2886/252678;

17) società cooperativa di produzione e lavoro «C.A.S.C.» a r.l., con sede in Squillace, costituita per rogito notaio Bianca Lopez, in data 11 agosto 1988, reg. n. 3306, reg. soc. 5155, tribunale di Catanzaro, B.U.S.C. n. 2591/236986;

18) società cooperativa agricola «CO.PRA.L.» a r.l. con sede in Lamezia Terme, costituita per rogito notaio Mario Bilangione in data 13 marzo 1979, rep. n. 2654, reg. soc. 527, tribunale di Lamezia Terme, B.U.S.C. n. 1464;

19) società cooperativa agricola «Europa» a r.l. con sede in Lamezia Terme, costituita per rogito notaio Notaro Francesco, il 4 giugno 1985, rep. n. 8224, reg. soc. 1280, tribunale di Lamezia Terme, B.U.S.C. n. 2168/212537;

20) società cooperativa di produzione e lavoro «Cristallina Sud» a r.l. con sede in S. Vito sullo Ionio, costituita per rogito notaio Edda Rao, in data 6 febbraio 1981, rep. n. 4914, reg. soc. 2774, tribunale di Catanzaro, B.U.S.C. n. 1698/181477;

21) società cooperativa agricola «Dryng Sud» a r.l. con sede in Catanzaro, costituita per rogito notaio Mario Capocasale, in data 6 agosto 1984, rep. n. 5485, reg. soc. 3635, tribunale di Catanzaro, B.U.S.C. n. 2065/206536;

22) società cooperativa agricola «Ancinalbruca» a r.l. con sede in Cardinale, costituita per rogito notaio Luigi Martelli, il 4 febbraio 1975, reg. soc. 1883, rep. n. 15201, tribunale di Catanzaro, B.U.S.C. n. 990/138055;

23) società cooperativa mista «Alfa informatica» a r.l. con sede in Catanzaro, costituita per rogito notaio Paola Gualtieri, rep. n. 86838, tribunale di Catanzaro, reg. soc. 6522, B.U.S.C. n. 3034/264836;

24) società cooperativa mista «Sviluppo Sud» a r.l. con sede in Lamezia Terme, costituita per rogito notaio Notaro Francesco, in data 3 settembre 1990, rep. n. 66.000, tribunale di Lamezia Terme, reg. soc. 2201, B.U.S.C. n. 2826/249058.

Catanzaro, 22 giugno 1999

Il direttore: PISANI

99A6254

DECRETO 30 giugno 1999.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI POTENZA

Visto l'art. 2544, primo comma, primo periodo, del codice civile, che prevede che le società cooperative che non sono in grado di raggiungere lo scopo sociale o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio annuale o che non hanno compiuti atti di gestione, possono essere sciolte dall'Autorità amministrativa di vigilanza;

Atteso che l'Autorità amministrativa di vigilanza per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e che quest'ultima, con decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, ha decentrato agli uffici provinciali del lavoro ora direzione provinciale del lavoro l'adozione nei confronti di tali sodalizi del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore ai sensi del citato art. 2544 del codice civile;

Vista la circolare n. 42/97 del 21 marzo 1997 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, direzione generale degli affari generali e del personale, Divisione I;

Riconosciuta la propria competenza;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, e la circolare n. 161 del 28 ottobre 1975 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie effettuate alle società cooperative appresso indicate da cui risulta che le stesse si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2544, primo comma, primo periodo, del codice civile;

Acquisito al riguardo il parere della commissione centrale per le cooperative;

Decreta:

lo scioglimento senza nomina di commissario liquidatore, delle seguenti società cooperative:

1) società cooperativa «L.A.M.C.A.L.» con sede in Lavello, costituita per rogito notaio Umberto Montano, in data 21 agosto 1964, reg. soc. n. 390 del tribunale di Melfi, B.U.S.C. n. 86;

2) società cooperativa «Verdi Pascoli» con sede in Viggiano, costituita per rogito notaio Giuseppe Monica, in data 28 giugno 1974, reg. soc. n. 1158 del tribunale di Potenza, B.U.S.C. n. 871;

3) società cooperativa «La Montanara» con sede in Campomaggiore, costituita per rogito notaio Libero De Bellis, in data 15 ottobre 1974, reg. soc. n. 1184 del tribunale di Potenza, B.U.S.C. n. 888;

4) società cooperativa «Agricola Magnano» con sede in Potenza, costituita per rogito notaio Domenico Antonio Zotta, in data 13 febbraio 1978, reg. soc. n. 1457 del tribunale di Potenza, B.U.S.C. n. 1127;

5) società cooperativa «Aquila Reale» con sede in Potenza, costituita per rogito notaio Antomio Polosa, in data 26 settembre 1984, reg. soc. n. 2752 del tribunale di Potenza, B.U.S.C. n. 1761;

6) società cooperativa «Per l'integrazione dei portatori di handicaps» con sede in Potenza, costituita per rogito notaio Omero Vomero, in data 23 ottobre 1989, reg. soc. n. 4554 del tribunale di Potenza, B.U.S.C. n. 2266;

7) società cooperativa «Agritur» con sede in San Chirico Nuovo, costituita per rogito notaio Luigi Gatti in data 12 settembre 1994, reg. soc. n. 5897 del tribunale di Potenza, B.U.S.C. n. 2643;

8) società cooperativa «Arcobaleno 2000» con sede in Bella, costituita per rogito notaio Libero De Bellis, in data 21 gennaio 1994, reg. soc. n. 75351 del tribunale di Potenza, B.U.S.C. n. 2688;

Potenza, 30 giugno 1999

Il dirigente: GRIPPA

99A6255

DECRETO 1° luglio 1999.

Scioglimento della società cooperativa edile «La Primavera» a r.l., in Margherita di Savoia.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI FOGGIA

Visti il D.L.C.P.S. n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile, come integrato dall'art. 18 della legge n. 59 del 31 gennaio 1992;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la Direzione generale della cooperazione demanda alle Direzioni provinciali del lavoro l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative edilizie, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte II, del predetto articolo del codice civile,

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo,

Decreta

lo scioglimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, anche in virtù dell'art. 2 della legge n 400/1975, della società cooperativa edile «La Primavera» a r.l. con sede nel comune di Margherita di Savoia, costituita per rogito notaio Mario Lamanna, in data 21 novembre 1983, repertorio n. 13984, tribunale di Foggia, registro immobiliare n. 6339, B.U.S.C. n. 3145/211107.

Foggia, 1° luglio 1999

Il dirigente: GONNELLA

99A6256

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DECRETO 9 luglio 1999.

Approvazione dei modelli per la domanda di ammissione al contributo, ai sensi della legge n. 1083/1954, e per la relazione sull'esecuzione del programma di attività.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DEGLI SCAMBI E PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE

Visto il decreto del Ministro del commercio con l'estero 15 marzo 1999, n. 104, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 21 aprile 1999, n. 92, recante il regolamento che stabilisce criteri e modalità per la concessione di contributi ai sensi della legge 29 ottobre 1954, n. 1083, e dell'art. 22, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143;

Considerato che, ai sensi dell'art. 6 del citato decreto ministeriale, occorre definire — per l'anno 2000 — i modelli per la domanda di ammissione al contributo e per la relazione sull'esecuzione del programma di attività;

Decreta:

Sono approvati - per l'anno 2000 - i modelli, allegati al presente decreto, per la domanda di ammissione al

contributo, da presentare entro il 30 settembre 1999, e per la relazione sull'esecuzione del programma di attività.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 luglio 1999

Il direttore generale: SARDI DE LETTO

ALLEGATO 1

Schema di domanda in bollo

Al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale per la promozione degli scambi e per l'internazionalizzazione delle imprese, Divisione III, Viale Boston, n. 25, 00144 ROMA

Il sottoscritto .... nato a ....
il .... residente in ....
nella qualità di legale rappresentante di ....
con sede legale in .... e sede amministrativa in..................
....
telefono n. .... fax n. ....
chiede un contributo alle spese necessarie per eseguire l'allegato programma di azioni promozionali verso l'estero, di rilievo nazionale, a favore di imprese iscritte nel registro delle imprese.

Dichiara di essere compreso tra i soggetti previsti dalla legge 1083/54 (istituti, enti ed associazioni; sono ammesse le imprese che agiscono su mandato dei predetti soggetti, a condizione che questi ultimi dimostrino l'impossibilità di provvedere direttamente, che sia provato il rapporto di mandato e che l'incarico sia attribuito senza fini di lucro); per dimostrare di essere idoneo ad attuare le azioni sotto specificate, trasmette la seguente documentazione (se non già disponibile presso codesta Amministrazione): statuto ed atto costitutivo, composizione degli organi, bilancio relativo all'esercizio 1998; attività svolte e programmate: rappresentatività verso le imprese; agevolazioni pubbliche ricevute).

Data,...........................

Firma, ...

Programma denominato: ....
.... composto di n. ..... progetti allegati.

Progetto n. denominato .... composto di n. ...... azioni:

azioni (per ciascuna, fasi, tempi, luoghi, modi; riconducibili a quelle dell'allegato 3);

obiettivo (in particolare congruità col contesto estero);

indicatori e relativi standards (individuati entro una scala di valori quantitativi o qualitativi riferiti a ciascuno degli indicatori proposti) per valutare i risultati che si raggiungeranno;

ruolo di eventuali soggetti partecipanti (denominazione, rapporto con il richiedente);

costo totale (in lire od in euro) (piano analitico dei costi per singola azione al netto di IVA o di imposta equivalente vigente all'estero, con preventivo in originale, la relativa traduzione in italiano controfirmata per conformità dal legale rappresentante; rapporto qualità-prezzo; piano di copertura dei costi con risorse proprie e risorse acquisite dall'esterno; eventuali finanziamenti pubblici; rapporto costi-benefici);

imprese italiane partecipanti, beneficiarie del progetto (numero, dimensione, localizzazione, in particolare nei territori dell'Obiettivo 1, quota dell'eventuale partecipazione ai costi);

settore merceologico (individuato secondo la tabella dell'allegato 4).

ALLEGATO 2

Schema di relazione
sull'esecuzione del programma

Al Ministero del commercio con l'estero Direzione generale per la promozione degli scambi e per l'internazionalizzazione delle imprese, Divisione III, Viale Boston, n. 25, 00144 ROMA

Il sottoscritto ....
legale rappresentante di ....
riferisce sulla realizzazione del programma denominato....................
codice n. .... approvato da codesta Amministrazione con nota n. .... del .... composto di n. .... progetti.

Allega la relazione illustrativa del programma realizzato e, per ciascun progetto, la scheda informativa e la documentazione dei costi sostenuti, predisposta in conformità a quanto stabilito dalla circolare di codesto Ministero 27 maggio 1998, n. 509289. Se a detti costi hanno partecipato soggetti non pubblici, ristornerà agli stessi quote proporzionali del contributo.

Data, ...

Firma, ...

Relazione illustrativa dell'esecuzione del programma denominato
....

Composto di n. .... progetti la cui esecuzione è descritta nelle schede allegate.

Progetto denominato: .... codice ....
composto di n. .... azioni:

attuazione delle azioni (fasi, modi, luoghi e tempi);

risultati raggiunti a fronte dell'obiettivo proposto, mediante l'autovalutazione degli indicatori e degli standards (incidenza sul contesto estero; imprese italiane beneficiarie);

costo sostenuto, descritto in prospetto analitico dei singoli costi, ripartiti per ciascuna azione; (verifica del rapporto qualità-prezzo; copertura dei costi, apporto di terzi ed in particolare delle imprese italiane beneficiarie; finanziamenti pubblici, verifica del rapporto costibenefici);

settore merceologico (individuato secondo la tabella dell'allegato 4).

ALLEGATO 3

Azioni promozionali e relativi strumenti che possono comporre i progetti:

informazione (mediante cataloghi, repertori, pubblicità sui media, visite di giornalisti esteri in fiere italiane, ecc.);

formazione ed addestramento di soggetti stranieri (mediante corsi, seminari, ecc.);

contatti per la conclusione di affari (mediante partecipazione a fiere od attuazione di mostre all'estero, limitatamente al soggetto richiedente (Punto Italia), con esclusione delle imprese nelle manifestazioni che si tengono nell'Unione Europea, visite di operatori esteri alle fiere italiane, ecc.);

assistenza e consulenza (mediante servizi).

ALLEGATO 4

Settori merceologici avvantaggiati dal programma:

1) agricoltura, caccia e silvicoltura;

2) industrie alimentari, delle bevande e del tabacco;

3) industrie tessile e dell'abbigliamento;

4) industrie conciarie, prodotti in cuoio, pelli e similari;

5) industrie del legno e dei prodotti in legno;

6) fabbricazione della pasta-carta, carta e prodotti di carta; stampa ed editoria;

7) fabbricazione di coke e raffinerie di petrolio, trattamento dei combustibili nucleari;

8) fabbricazione di prodotti chimici e di fibre sintetiche artificiali;

9) fabbricazione di metallo e fabbricazione di prodotti in metallo;

10) fabbricazione di macchine ed apparecchiature meccaniche;

11) fabbricazione di macchine elettriche e di apparecchiature elettriche ed ottiche;

12) mezzi di trasporto;

13) altre industrie manifatturiere (mobili, gioielleria, strumenti musicali, articoli sportivi, giocattoli, bigiotteria, cancelleria, ombrelli, articoli da regalo ed oggettistica);

14) altro e produzioni plurisettoriali.

99A6257

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMMISSARIO GOVERNATIVO PER L'EMERGENZA IDRICA IN SARDEGNA

ORDINANZA 10 giugno 1999.

Ordinanze n. 96 del 10 aprile 1998 e n. 103 del 29 luglio 1998. Modello di regolazione e gestione degli invasi del sistema Flumendosa Campidano - Rimodulazione ripartizione risorse anno idrologico 1998-1999/1999-2000. (Ordinanza n. 142).

IL COMMISSARIO GOVERNATIVO

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 in data 28 giugno 1995 e n. 2424 in data 24 febbraio 1996;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 1998, con il quale è stato, per ultimo, prorogato lo stato di emergenza idrica in Sardegna, sino al 31 dicembre 1999;

Vista la propria ordinanza n. 78 del 18 luglio 1997, con la quale è stato affidato all'ente autonomo del Flumendosa il compito di provvedere alla predisposizione dei modelli di regolazione e gestione preliminare dei serbatoi artificiali della Sardegna;

Viste le proprie ordinanze n. 96 del 10 aprile 1998 e n. 103 del 29 luglio 1998, con le quali è stato approvato il modello di regolazione e gestione degli invasi del sistema Flumendosa-Campidano ed è stata inoltre adottata una ripartizione delle risorse nel triennio idrologico 1997-1998/1998-1999/1999-2000;

Atteso che l'E.A.F. con nota prot. n. 4718 dell'11 maggio 1999, ha fornito un aggiornamento della situazione delle riserve idriche nei serbatoi del sistema Flumendosa-Campidano da cui emerge un incremento della risorsa disponibile di circa 21 milioni di metri cubi, rispetto alla situazione del 5 marzo 1999, pur nella persistenza della situazione di emergenza caratterizzata dall'accumulo di volumi idrici pari appena a circa il 27% della capacità disponibile negli invasi;

Attesi che la medesima nota evidenzia, per l'uso idropotabile un consumo superiore del 18% rispetto a quanto programmato con ordinanza commissariale n. 96/98 e successive modificazioni, anche per la quasi totale assenza di disponibilità di risorsa nel serbatoio dell'E.S.A.F. a Bau Pressiu a servizio del Sulcis che ha comportato un raddoppio dell'integrazione annua dal Cixerri da 5 a 10 milioni di m^3;

Atteso pertanto che, anche con la contrazione delle ore di erogazione per gli utenti civili, adottata a partire dal 10 aprile 1999 per limitare i consumi, il fabbisogno ad uso idropotabile per l'anno idrologico in corso può attendibilmente stimarsi in 112 milioni di m^3;

Atteso che con determinazione n. 343 del 27 aprile 1999 del direttore generale dei lavori pubblici è stato autorizzato il rilascio di 18,5 milioni di metri cubi al bacino di Bau Muggeris, gestito dall'Enel, a favore dei bacini del medio Flumendosa gestiti dall'E.A.F., nonché disposto il vincolo di ulteriori 3,6 milioni di m^3 lordi a favore del sistema Flumendosa Campidano;

Atteso che l'E.A.F., con la sopracitata nota n. 4718, ha stimato che alla fine del corrente anno solare, nell'ipotesi meteorologicamente più sfavorevole, la disponibilità nel sistema sarà di circa 42 milioni di m^3, comprese le risorse dell'invaso di Bau Muggeris;

Atteso che, in considerazione della situazione di grave disagio economico e sociale di alcuni comparti produttivi e di alcune aree specifiche, le organizzazioni professionali agricole hanno chiesto una anticipazione, nel corrente anno 1999, di una quota delle dotazioni assegnate per l'anno 2000;

Attesa l'esigenza di mitigare le pesanti limitazioni nell'uso dell'acqua nel settore agricolo, in dipendenza

della drammatica scarsità degli apporti meteorici, fermo restando il rispetto del principio della tutela dei servizi essenziali del settore civile, con la garanzia di una scorta minima negli invasi del sistema Flumendosa-Campidano al 31 dicembre 1999 pari ad almeno 20 milioni di m^3;

Atteso che, nel rispetto del modello di regolazione e della programmazione pluriennale, i maggiori volumi erogati nel corrente anno idrologico dovranno essere recuperati nell'anno idrologico 1999-2000, salvo ulteriori limitazioni che dovessero rendersi necessarie in conseguenza del verificarsi di eventi meteorici più critici di quelli storicamente osservati;

Ordina:

Art. 1.

A modificazione di quanto disposto con ordinanza n. 96 del 10 aprile 1998 e con ordinanza n. 103 del 29 aprile 1998, l'ente autonomo del Flumendosa è autorizzato ad erogare dal sistema Flumendosa Campidano, i volumi disponibili di risorsa secondo la seguente articolazione:

USO	SETTORE	1999	2000
Idropotabile	Fabbisogni civili	93	90
	Integrazione di soccorso fabbisogni civili Sulcis	10	5
	Integrazione di soccorso fabbisogni civili di Villacidro	4	—
Agricolo	Utenze E.A.F.	5	5
	Distretti irrigui CO.BO. Sardegna meridionale compreso comparto del Leni	67	67
Industriale	Usi industriali	15	15
	Usi civili vettoriali CASIC - costa sud-occidentale	5	5

Cagliari, 10 giugno 1999

Il commissario governativo: PALOMBA

99A6245

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO

DECRETO RETTORALE 28 giugno 1999.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto il nuovo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore, emanato con decreto rettorale 24 ottobre 1996;

Visto in particolare, l'art. 47 del suddetto statuto, in base al quale gli organici dei posti di professore di ruolo e di ricercatore universitario possono essere modificati su proposta delle facoltà interessate, sentito il senato accademico, con delibera del consiglio di amministrazione;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visti gli articoli 6 e 21 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la delibera del consiglio di facoltà di economia del 18 maggio 1999, intesa ad ottenere:

l'ampliamento dell'organico dei professori universitari di prima fascia di nove unità;

il decremento dell'organico dei professori universitari di seconda fascia di tredici unità;

il decremento dell'organico dei ricercatori universitari di otto unità;

Considerato che la rideterminazione della pianta organica proposta non comporta un aumento dell'impegno finanziario complessivo;

Vista la proposta del senato accademico del 1° giugno 1999;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 3 giugno 1999;

Decreta:

Articolo unico

Nella tabella «B», di cui all'art. 47 «Organici», Titolo IV «Professori e ricercatori», del nuovo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore, emanato con decreto rettorale 24 ottobre 1996, gli organici dei posti di professori universitari di ruolo di prima fascia, di professori universitari di ruolo di seconda fascia e di ricercatore universitario della facoltà di economia diventano i seguenti:

posti di professori universitari di ruolo di prima fascia: «*facoltà di economia: 41*»;

posti di professori universitari di ruolo di seconda fascia: «*facoltà di economia: 65*»;

posti di ricercatore universitario: «*facoltà di economia: 80*».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 28 giugno 1999

Il rettore: ZANINELLI

99A6246

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 24 maggio 1999, n. 148 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 120 del 25 maggio 1999), **coordinato con la legge di conversione 21 luglio 1999, n. 236** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 3), **recante: «Differimento dei termini per l'applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, in materia di interventi di sostegno pubblico alle imprese, nonché per la regolarizzazione contributiva in agricoltura *e in materia di igiene dei prodotti alimentari*».**

AVVERTENZA:

Il titolo del decreto-legge sopra riportato è stato così modificato dalla legge di conversione.

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

1. *Al comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, le parole: «non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre un anno dal termine di decorrenza dell'esercizio da parte delle regioni e degli enti locali delle funzioni loro conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, individuato ai sensi del comma 1 dell'articolo 7 del medesimo decreto legislativo n. 112 del 1998».*

2. *Al comma 1, primo periodo, dell'articolo 76 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le parole: «in 20 rate semestrali consecutive di pari importo, di cui la prima da versare entro il 31 maggio 1999 secondo modalità fissate dagli enti stessi» sono sostituite dalle seguenti: «in venti rate consecutive di pari importo, di cui la prima da versare entro il 31 ottobre 1999, la seconda da versare entro il 15 dicembre 1999 e le successive da versare con cadenza semestrale a decorrere dal 31 maggio 2000, secondo modalità fissate dagli enti stessi».*

2-bis. *Per le industrie alimentari con un numero massimo di dipendenti pari a cinque, le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, si applicano a decorrere dal 1° aprile 2000.*

2-ter. *Per le industrie alimentari con un numero massimo di dipendenti pari a cinque, i termini di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, sono differiti al 31 marzo 2000.*

Riferimenti normativi:

— Il testo vigente del comma 3 dell'art. 12 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera *c)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59), è il seguente:

«3. Le disposizioni del presente decreto, fatto salvo quanto previsto al comma 4, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 1 e delle leggi regionali adottate dalle regioni a statuto ordinario e, comunque in caso di mancata adozione, *non oltre un anno dal termine di decorrenza dell'esercizio da parte delle regioni e degli enti locali delle funzioni loro conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, individuato ai sensi del comma 1 dell'art. 7 del medesimo decreto legislativo n. 112 del 1998*».

— Il testo del comma 1 dell'art. 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), è il seguente:

«Art. 7 *(Attribuzione delle risorse)*. — 1. I provvedimenti di cui all'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, determinano la decorrenza dell'esercizio da parte delle regioni e degli enti locali delle funzioni conferite ai sensi del presente decreto legislativo, contestualmente all'effettivo trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative. Con la medesima decorrenza ha altresì efficacia l'abrogazione delle corrispondenti norme previste dal presente decreto legislativo».

— Il testo del comma 1, primo periodo, dell'art. 76 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), è il seguente:

«Art. 76 *(Regolarizzazione contributiva in agricoltura)*. — 1. I datori di lavoro agricolo, i coltivatori diretti, mezzadri, coloni e rispettivi concedenti, nonché gli imprenditori agricoli a titolo principale, debitori per contributi e premi previdenziali ed assistenziali omessi, relativi a periodi contributivi maturati fino a tutto il 1997, possono regolarizzare la loro posizione debitoria nei confronti dei competenti enti impositori, previa presentazione della domanda entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, *in venti rate consecutive di pari importo, di cui la prima da versare entro il 31 ottobre 1999, la seconda da versare entro il 15 dicembre 1999 e le successive da versare con cadenza semestrale a decorrere dal 31 maggio 2000, secondo modalità fissate dagli enti stessi.* Le rate successive alla prima sono maggiorate di interessi pari al tasso dell'1 per cento annuo per il periodo di differimento, a decorrere dalla data di scadenza della prima rata. La regolarizzazione di quanto dovuto a titolo di contributi o premi può avvenire anche in unica soluzione, entro la medesima data, mediante il pagamento attualizzato al tasso di interesse legale della quota capitale dovuta in base alle predette venti rate. La suddetta regolarizzazione comporta l'estinzione delle obbligazioni sorte per somme aggiuntive, interessi e sanzioni amministrative e civili non ancora pagate. Si applicano i commi 230 e 232 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

— Il testo del comma 1 dell'art. 8 ed il comma 1 dell'art. 9 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155 (Attuazione delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CE concernenti l'igiene dei prodotti alimentari), è il seguente:

«Art. 8 *(Sanzioni)*. — 1. Salvo che il fatto costituisca reato, il responsabile dell'industria alimentare è punito con:

a) la sanzione amministrativa pecuniaria da lire due milioni a lire dodici milioni per l'inosservanza dell'obbligo di cui all'art. 3, comma 3;

b) la sanzione amministrativa pecuniaria da lire tre milioni a lire diciotto milioni per la mancata o non corretta attuazione del sistema di autocontrollo di cui all'art. 3, comma 2, o per l'inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 5;

c) la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire sessanta milioni per la violazione degli obblighi di ritiro dal commercio previsti dall'art. 3, comma 4».

«Art. 9 *(Norme transitorie e finali)*. — 1. Le industrie alimentari devono adeguarsi alle disposizioni del presente decreto entro dodici mesi dalla data della sua entrata in vigore, fatta eccezione per quelle che vendono o somministrano prodotti alimentari su aree pubbliche, le quali devono adeguarsi entro diciotto mesi dalla data della sua pubblicazione».

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

99A6191

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Conferimento di diploma «Al merito della redenzione sociale»

Con decreto ministeriale del 9 luglio 1999 è stato conferito al sig. Giovannini Antonio, il diploma di secondo grado «Al merito della redenzione sociale» con consegna di medaglia d'argento di cui lo stesso avrà facoltà di fregiarsi.

99A6252

MINISTERO DELL'INTERNO

Assunzione di nuova denominazione della parrocchia Santi Martino e Antonio a Castel di Decima, in Roma, e contestuale trasferimento della sede.

Con decreto ministeriale 26 giugno 1999, la parrocchia Santi Martino e Antonio a Castel di Decima, con sede in Roma, ha assunto la nuova denominazione di parrocchia Gesù Divin Salvatore e contestualmente trasferito la propria sede da via F. Clementi n. 40 a via R. Gigliozzi n. 31 nello stesso comune di Roma.

99A6249

Assunzione di nuova denominazione della parrocchia di S. Maria Assunta di Pizzocalvo, in S. Lazzaro di Savena, e contestuale trasferimento della sede.

Con decreto ministeriale 26 giugno 1999 la parrocchia di S. Maria Assunta di Pizzocalvo, con sede in S. Lazzaro di Savena (Bologna), ha assunto la nuova denominazione di parrocchia di S. Maria Assunta e S. Gabriele dell'Addolorata di Idice e contestualmente trasferito la propria sede da via Pizzocalvo a via Emilia n. 335 nello stesso comune di S. Lazzaro di Savena (Bologna).

99A6250

Riconoscimento della personalità giuridica del monastero delle Monache Clarisse Cappuccine della SS. Trinità, in Alessano.

Con decreto ministeriale 26 giugno 1999 viene riconosciuta la personalità giuridica del monastero delle Monache Clarisse Cappuccine della SS. Trinità, con sede in Alessano (Lecce).

99A6248

Riconoscimento della personalità giuridica della «Pia fondazione mons. Leonardo Cercone», in Sulmona

Con decreto ministeriale 26 giugno 1999 viene riconosciuta la personalità giuridica della «Pia fondazione mons. Leonardo Cercone», con sede in Sulmona (L'Aquila).

99A6251

COMUNE DI ALBANO SANT'ALESSANDRO

Estratto della deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)

Il comune di ALBANO SANT'ALESSANDRO (provincia di Bergamo) ha adottato il 18 giugno 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999 ed esclusivamente per le pertinenze dell'abitazione principale:

(Omissis);

di variare dal 5,5 al 5 per mille la misura dell'aliquota I.C.I., equiparata all'aliquota già fissata per l'abitazione principale.

(Omissis);

99A6310

COMUNE DI SAMBUCA PISTOIESE

Estratto della deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)

Il comune di SAMBUCA PISTOIESE (provincia di Pistoia) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis);

di applicare l'aliquota I.C.I. e le relative detrazioni nelle misure sotto indicate:

aliquote da applicare:

unità immobiliari adibite ad abitazione principale ed a quelle previste dall'art. 19 del regolamento I.C.I., 6,5 per mille;

unità immobiliari possedute da enti senza scopo di lucro, 4 per mille;

unità immobiliari possedute da imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività, la costruzione o l'alienazione di immobili (solo per un periodo massimo di anni 3), 4 per mille;

in tutti gli altri casi, 7 per mille;

detrazioni:

dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e ai casi previsti dall'art. 19 del regolamento di seguito riportato, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare L. 200.000;

rivalutazione:

tutte le rendite catastali devono essere obbligatoriamente rivalutate del 5%;

(Omissis).

Art. 19 - *Abitazione principale.*

1. In aggiunta alle fattispecie di abitazione principale, considerate tali per espressa previsione legislativa (abitazione nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario, e i suoi familiari dimora abitualmente; unità immobiliare, appartenente a cooperativa edilizia a proprietà indivisa, abitata a dimora abituale del socio assegnatario; alloggio regolarmente assegnato dall'Istituto autonomo case popolari; unità immobiliare posseduta nel territorio del comune a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadino italiano residente all'estero per motivi di lavoro, a condizione che non risulti locata), ai fini dell'aliquota ridotta e/o della detrazione d'imposta, sono equiparate all'abitazione principale, come intesa dall'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992 se non diversamente disposto dal consiglio comunale:

a) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in isituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e che presenti un certificato di ricovero e una dichiarazione sostitutiva attestante che l'abitazione non è locata;

b) l'abitazione locata a soggetto che vi ha fissato la residenza anagrafica;

c) l'abitazione concessa dal possessore in uso gratuito a parenti in linea retta fino al secondo grado e in linea collaterale fino al primo grado, che la occupano quale loro abitazione principale, alla condizione di cui alla lettera *b)*;

d) due o più unità immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente e dai suoi familiari, a condizione che venga comprovato il fatto che è stata presentata all'UTE regolare richiesta di variazione ai fini dell'unificazione catastale delle unità medesime. In tale caso, l'equiparazione all'abitazione principale decorre dalla stessa data in cui risulta essere stata presentata la richiesta di varazione;

e) l'abitazione posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in altro comune per ragioni di servizio, qualora l'unità immobilare risulta occupata, quale abitazione principale, dai familiari del possessore.

2. Il soggetto interessato può attestare la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto, richieste per fruire della detrazione principale, tranne quelle di cui al comma 1, specificatamente stabilite, mediante apposita autocertificazione, che dovrà essere allegata alla denuncia con decorrenza dall'anno cui si riferisce la dichiarazione. Resta, comunque, salva la facoltà del comune di verificare la veridicità di quanto autocertificato.

(Omissis);

99A6311

COMUNE DI SAN BIAGIO DELLA CIMA

Estratto della deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)

Il comune di SAN BIAGIO DELLA CIMA (provincia di Imperia) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis);

1) di stabilire nella misura del 7 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999;

2) di determinare altresì in L. 200.000 al detrazione d'imposta per la prima casa, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia.

(Omissis);

99A6312

COMUNE DI SAN PIETRO IN GU

Estratto della deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)

Il comune di SAN PIETRO IN GU (provincia di Padova) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis);

1. di approvare la proposta di aliquote e detrazioni della imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999, *(Omissis)*, come di seguito trascritta:

«l'aliquota ordinaria nella misura del 5 per mille sulle abitazioni principali e del 6 per mille per gli altri fabbricati e terreni;

la riduzione della detta aliquota del 6 per mille al 5 per mille per le abitazioni concesse a titolo gratuito dal proprietario o titolare ad un familiare o affine in linea retta di primo grado (vedasi norma regolamentare);

la detrazione ordinaria per la prima casa come prevista dall'art. 8, comma 2, della legge n. 504/1992, di L. 200.000, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale;

l'aumento della detrazione consentita dall'art. 15, della legge n. 537/1993, come modificato con l'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996, fino a L. 500.000 per la prima casa di proprietà di particolari categorie di cittadini negli stessi termini della proposta già formulata lo scorso anno dalla Locale federazione pensionati prot. n. 7413 del 4 ottobre 1997, e precisamente, per i cittadini: *a)* pensionati che vivono soli, con reddito complessivo loro degli oneri deduci-

bili, inferiore a L. 12.500.000 e derivante esclusivamente da pensione o dall'unica casa di abitazione ad uso personale esclusivo (compreso garages ed orto o giardino pertinenziali); *b)* famiglie con reddito complessivo al lordo degli oneri deducibili, inferiore a L. 18.000.000, e derivante esclusivamente da lavoro dipendente o da pensione o dall'unica casa di abitazione ad uso personale esclusivo (compreso garages ed orto o giardino pertinenziale); *c)* nei casi di cui al punto *b)*, con redditi inferiori ai seguenti ed alle condizioni a fianco indicate (L. 25 milioni per nuclei con un figlio a carico; L. 30 milioni per nuclei con due o più figli a carico);

in tutti i casi dei punti *a)*, *b)*, *c)* è obbligatorio presentare la comunicazione della esistenza dei requisiti all'ufficio tributi del comune, entro la data del 31 maggio contenente l'indicazione dei redditi del nucleo familiare dell'ultima dichiarazione nella forma della autodichiarazione decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998».

99A6313

COMUNE DI SCARPERIA

Estratto della deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)

Il comune di SCARPERIA (provincia di Firenze) ha adottato il 22 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis);

1) di stabilire per l'anno 1999 un aumento della detrazione di cui all'art. 8, terzo comma, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dal comma 55, dell'art. 3, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, da L. 200.000 a L. 300.000 esclusivamente per i seguenti soggetti passivi e proporzionalmente alla quota per la quale la detrazione medesima si verifica:

a) contribuenti che abbiano compiuto il sessantesimo anno di età al 31 dicembre 1998, titolari di pensioni e non esercitanti alcuna attività retributiva di qualsiasi genere;

b) contribuenti che si siano trovati nell' anno 1998 anche temporaneanente in situazioni di disoccupazione o cassa integrazione;

2) di stabilire che i suddetti soggetti potranno usufruire dell'agevolazione di cui sopra soltanto nei casi in cui si verificano le seguenti contemporanee condizioni:

a) che l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale sia l'unica per la quale il contribuente e/o gli altri componenti il nucleo familiare sono soggetti d'imposta;

b) che tale unità immobiliare sia iscritta al Catasto edilizio urbano di una delle categorie catastali comprese fra A/2 ed A/5;

c) che il reddito imponibile dell'anno 1998 riferito al nucleo familiare del contribuente, così come risultante dai registri anagrafici, sia:

per nuclei familiari composti da una persona pari o inferiore al minimo INPS in vigore nell'anno 1999, cioè a L. 9.224.150;

per nuclei familiari composti da due o più persone pari o inferiore al doppio del minimo INPS in vigore nell'anno 1999, cioè a L. 18.448.300;

3) di disporre, per ottemperare al preciso disposto dell'art. 15, comma 6, della legge n. 537/1993, sopraindicata, che i soggetti, che versano nelle condizioni per fruire dell'agevolazione suddetta, lo dichiarino compilando apposita istanza, (autocertificazione), utilizzando i moduli in distribuzione presso il comune, da presentare perentoriamente entro i termini di scadenza per la presentazione delle dichiarazioni I.C.I. per l'anno in corso. In caso di omessa od infedele dichiarazione, l'imposta sarà recuperata con le sanzioni e quanto altro previsto dalla legge;

4) di disporre che, per quanto riguarda l'agevolazione sopra richiamata, valgono tutte le altre norme che il legislatore ha previsto per la detrazione di L. 200.000, di cui al più volte citato art. 8, del decreto legislativo n. 504/1992;

5) di stabilire per il 1999 le seguenti aliquote:

a) 5 per mille per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale da parte di persone fisiche residenti nel comune; per l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 4, vigente regolamento I.C.I.); per le unità immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale;

b) 6,5 per mille per le unità immobiliari classificate (rientranti) nel gruppo catastale «C» (unità immobiliari a destinazione ordinaria, commerciale e varia);

c) 7 per mille per gli altri immobili;

(Omissis).

99A6314

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

I S T I T U T O   P O L I G R A F I C O   E   Z E C C A   D E L L O   S T A T O

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10

◇ **TERAMO**
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
GULLIVER LIBRERIE
Via del Corso, 32

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33

◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168-170
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;

◇ **NOLA**
LIBRERIA EDITRICE LA RICERCA
Via Fonseca, 59

◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
LIBRERIA GIURIDICA DI FERMANI MAURIZIO
Via Corrado Ricci, 12

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA EDITALIA
Via dei Prefetti, 16 (Piazza del Parlamento)
LIBRERIA LAURUS ROBUFFO
Via San Martino della Battaglia, 35
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA ''AR''
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrare
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA DI A. TERENGHI
& DARIO CERIOLI
Galleria E. Martino, 9

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA LORENZELLI
Via G. D'Alzano, 5

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BRESSO**
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **LIPOMO**
EDITRICE CESARE NANI
Via Statale Briantea, 79

◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15
FOROBONAPARTE S.r.l.
Foro Bonaparte, 53

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PAVIA**
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28

◇ **SONDRIO**
LIBRERIA MAC
Via Caimi, 14

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6
◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra
◇ **VERCELLI**
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A
◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
◇ **FOGGIA**
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21
◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24
◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30-32
◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
◇ **SASSARI**
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

◇ **ACIREALE**
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108
◇ **CATANIA**
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137
◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134
◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
◇ **PALERMO**
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
◇ **SIRACUSA**
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22
◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **FIRENZE**
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R
◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A
◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7
◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **BELLUNO**
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D
◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B
◇ **PADOVA**
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI
EDITORIALI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
◇ **VERONA**
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1999

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1999
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1999 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1999

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
- annuale ..... **L. 508.000**
- semestrale ..... **L. 289.000**

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale ..... **L. 416.000**
- semestrale ..... **L. 231.000**

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:
- annuale ..... **L. 115.500**
- semestrale ..... **L. 69.000**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale ..... **L. 107.000**
- semestrale ..... **L. 70.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale ..... **L. 273.000**
- semestrale ..... **L. 150.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale ..... **L. 106.000**
- semestrale ..... **L. 68.000**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale ..... **L. 267.000**
- semestrale ..... **L. 145.000**

Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):
- annuale ..... **L. 1.097.000**
- semestrale ..... **L. 593.000**

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):
- annuale ..... **L. 982.000**
- semestrale ..... **L. 520.000**

Integrando con la somma di **L. 150.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1999.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	**L.**	**1.500**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.500**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**L.**	**2.800**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.500**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.500**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.500**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**L.**	**162.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.500**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**L.**	**105.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	**L.**	**8.000**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1999
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	**L.**	**1.300.000**
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	**L.**	**1.500**
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	**L.**	**4.000**

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**L.**	**474.000**
Abbonamento semestrale	**L.**	**283.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.550**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero*, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate*, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Ufficio abbonamenti	Vendita pubblicazioni	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 06 85082149/85082221	☎ 06 85082150/85082276	☎ 06 85082146/85082189	☎ 167-864035

* 4 1 1 1 0 0 1 7 2 0 9 9 *

L. 1.500
€ 0,77